



COMUNE DI SANTA CROCE CAMERINA
(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)

Ordinanza n. 39

del 04.11.2020

OGGETTO: Ordinanza n. 36 /2020: rettifica.

IL SINDACO

Richiamata la propria ordinanza n. 36 /2020, con la quale è stato disposto, in via sperimentale, lo svolgimento delle operazioni di mercato del giovedì nell'intero arco della giornata, suddividendo gli operatori economici in due turni, uno in orario antimeridiano e uno in orario pomeridiano, con le modalità meglio in essa riportate;

Visti i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 e del 18 ottobre u.s., nonché, da ultimo, il DPCM adottato il 24-10-2020, recante disposizioni in materia contagio da COVID-19, estese anche alle Regioni a statuto speciale;

Sentite le rappresentanze sindacali di categoria e gli operatori del settore e ritenuto che le misure adottate con la suddetta ordinanza possano arrecare grave pregiudizio alla situazione economica del territorio, già fortemente provata dalle restrizioni di cui ai provvedimenti governativi;

Ritenuto, pertanto, di revocare le predette misure, nelle more di una più approfondita valutazione delle istanze degli operatori economici e al fine di individuare eventuali diverse misure idonee ad assicurare la tutela della salute e dell'incolumità pubblica;

Visti l'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii., il vigente Regolamento comunale per lo svolgimento dei mercati settimanali;

Ritenuta la propria competenza;

DISPONE

1) La revoca del punto 1 della citata ordinanza n. 36/2020, per le motivazioni di cui in premessa;

ORDINA

2) **Il rispetto delle misure stabilite nei punti 2 e 3 della suddetta ordinanza, che di seguito si riportano:**

“p.2 non saranno consentiti i sorteggi dei posti vuoti;

p.3) è fatto carico a ciascun operatore di:

- provvedere alla pulizia ed igienizzazione delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni mercatali*
- indossare la mascherina laddove non sia possibile rispettare la distanza sociale minima di 1 metro, mentre l'uso dei guanti potrà esser sostituito da una igienizzazione frequente delle mani;*
- esporre apposito avviso che indichi alla clientela l'obbligo di dotarsi di mascherina, da indossare in tutti i casi in cui non sia possibile rispettare la distanza sociale minima di 1 metro, nonché di rispettare il appunto detto reciproco distanziamento interpersonale, eccezion fatta per coloro che facciano parte di uno stesso nucleo familiare o siano comunque conviventi o per le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale;*
- mettere a disposizione della clientela, soprattutto se sprovvista di guanti, prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;*
- nel caso di acquisti consentiti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, dovrà esser resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce; in alternativa, dovranno esser messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente;*
- in caso di vendita di beni usati, provvedere alla pulizia e disinfezione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano posti in vendita;*
- mantenersi rigorosamente entro i limiti dell'area assegnata;*

- *assicurare il rispetto del distanziamento e rispettare ogni altro obbligo previsto dalla normativa in vigore dettata in materia di contenimento del contagio del virus da Covid-19, nonché dai protocolli o dalle linee guida emanati per ridurre o prevenire il rischio di contagio nel settore di riferimento.*
- *provvedere alla pulizia ed igienizzazione delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni mercatali*
- *indossare la mascherina laddove non sia possibile rispettare la distanza sociale minima di 1 metro, mentre l'uso dei guanti potrà essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani;*
- *esporre apposito avviso che indichi alla clientela l'obbligo di dotarsi di mascherina, da indossare in tutti i casi in cui non sia possibile rispettare la distanza sociale minima di 1 metro, nonché di rispettare il appunto detto reciproco distanziamento interpersonale, eccezion fatta per coloro che facciano parte di uno stesso nucleo familiare o siano comunque conviventi o per le persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale;*
- *mettere a disposizione della clientela, soprattutto se sprovvista di guanti, prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;*
- *nel caso di acquisti consentiti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, dovrà essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce; in alternativa, dovranno essere messi a disposizione della clientela guanti monouso da utilizzare obbligatoriamente;*
- *in caso di vendita di beni usati, provvedere alla pulizia e disinfezione dei capi di abbigliamento e delle calzature prima che siano posti in vendita;*
- ***mantenersi rigorosamente entro i limiti dell'area assegnata;***
- *assicurare il rispetto del distanziamento e rispettare ogni altro obbligo previsto dalla normativa in vigore dettata in materia di contenimento del contagio del virus da Covid-19, nonché dai protocolli o dalle linee guida emanati per ridurre o prevenire il rischio di contagio nel settore di riferimento”.*

ORDINA

Inoltre, prima dell'inizio delle operazioni mercatali, che a ciascun operatore venga rilevata la temperatura corporea, con divieto di accesso ai posteggi per coloro che presentino una temperatura superiore a 37,5°;

DEMANDA

al Comando di Polizia Municipale l'osservanza della presente ordinanza, nonché il compito di regolamentare anche con apposita segnaletica l'accesso dei mezzi da via Newton e l'uscita degli stessi dalle vie Novelli e Gramsci.

AVVERTE

- che ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali (art. 650 c.p.) ed amministrative previste dalla richiamata normativa e fermi i limiti edittali stabiliti per le inosservanze delle ordinanze comunali dall'art. 7-bis D.Lgs. n. 267/2000, la violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103,00 ad euro 500,00;
- che i trasgressori di quanto con la presente disposto, hanno facoltà di estinguere l'illecito mediante pagamento, in misura ridotta, della sanzione come sopra prevista, ex art. 16, c. 2, L. n. 689/1981 e ss.mm.;
- che nei casi di reiterata inosservanza, verrà disposta l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della revoca del posteggio.

INFORMA

che contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione entro 60 gg. dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. n. 1034/71, o, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione entro il termine di 120 gg. dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del DPR n. 1199/1971.

DISPONE

che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio online e sul sito internet del Comune, comunicata alla Prefettura ed alla Questura di Ragusa, alla locale stazione Carabinieri all'Associazione provinciale Confesercenti ed inviata al Corpo di Polizia Municipale per farla osservare.

La presente revoca le precedenti ordinanze emanate in materia e rimane in vigore fino a contraria disposizione.

La pubblicazione del presente atto sostituisce la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati, per il fatto che lo stesso è rivolto alla generalità delle persone.

Dalla Residenza Municipale, li 04-11-2020



IL SINDACO

(dott. Giovanni Barone)

